



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**Oggetto: Revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies L.241/90 della Determina a contrarre n. 45 del 22.4.2022 concernente l'avvio di un Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) ai sensi dell'art. 55, commi 1 e dell'art. 63 D. Lgs. 50/16 per l'affidamento del Servizio di vigilanza attiva e fiduciaria da erogare presso le porte di accesso al Sito Archeologico di Pompei (Porta Marina, Piazza Anfiteatro, Piazza Esedra) e alle sedi periferiche di Boscoreale (Villa Regina), Torre Annunziata (Oplontis) e Castellammare di Stabia (Villa Arianna, Villa San Marco e Reggia del Quisisana)**

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso che

con Determina a contrarre n. 45 del 22.4.2022 il D.G. del Parco Archeologico di Pompei ai sensi dell'art. 55, commi 1 e dell'art. 63 D. Lgs. 50/16 ha autorizzato l'avvio di procedura di gara avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di vigilanza (armata e fiduciaria), mediante Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) disponendo l'integrazione della lex di gara del Sistema con le specifiche esigenze del Parco;

con provvedimento denominato "Atto di ricognizione e rivalutazione dei fabbisogni dell'Amministrazione- Proroga ex art. 106 comma 11" il Direttore Generale ha disposto la proroga contrattuale ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/16 con l'operatore IVP Police fino alla data del 26 Luglio 2022, ed ha contestualmente preso atto delle mutate esigenze dell'Amministrazione in relazione alle originarie condizioni per il ricorso ad una procedura mediante SDAPA, e quindi all'adozione della determina n 45 del 22.4.2022

- In particolare il Direttore Generale con il citato "atto ricognitivo" ha preso atto di sopraggiunte imprevedibili circostanze, ed in particolare che:

- con Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione (legge n. 52/2022) del cd. DL riaperture con cui sono stati confermati e consolidati gli effetti della cessazione dello stato di emergenza con la riduzione delle misure di contenimento previste dalla normativa emergenziale;
- con la cessazione delle misure restrittive è stato evidenziato un notevole aumento di visitatori con elevati picchi di presenze durante il week-end con la collegata necessità

dell'Amministrazione di implementare il controllo bagagli per meglio gestire eventuali criticità dei flussi;

- in data 7.6.2022 il Formez ha pubblicato l'elenco delle sedi disponibili sul territorio nazionale relative al concorso indetto dal Ministero della Cultura il Concorso per l'assunzione di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato profilo assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, da cui si evince che al Parco Archeologico di Pompei saranno a stretto giro assegnate n. 25 nuove unità;

- il RUP alla luce delle dette circostanze e segnatamente della conclusione del periodo emergenziale per le misure di contenimento del Covid-19, dell'aumento del flusso dei visitatori ha valutato l'opportunità di rivedere e rivalutare attentamente le esigenze dell'Amministrazione ed in particolare:

- di ridurre il numero di unità previste per l'erogazione servizio di guardia fiduciaria (OPL);
- di eliminare la presenza di OPL presso i siti periferici, non più necessari per i controlli delle misure di contenimento del Covid-19;
- di aumentare il numero di unità previste per il controllo dei metal detector da effettuarsi da guardia armata (GPG);

- che il Piano dei Fabbisogni è stato rivisto secondo il seguente schema (orario estivo):

A) n. 5 guardie giurate (GPG) presso il Parco Archeologico:

n.3 Piazza Anfiteatro lunedì/domenica ore 8.30/18.00

n.1 Piazza Esedra lunedì/domenica ore 8.30/18.00

n.1 Porta Marina lunedì/domenica ore 8.30/18.00

B) n. 2 guardie fiduciarie (OPL) presso la Reggia del Quisisana

n.1 Quisisana lunedì/ domenica escluso martedì ore 8.30/17.30

n.1 Quisisana lunedì/venerdì ore 6.30/ 17.30

### **Tutto ciò premesso**

- **viste** le sopraggiunte ed imprevedibili circostanze e considerato inoltre che il RUP ha proceduto ad una rivalutazione del Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione anche alla luce della riparametrata disponibilità finanziaria in Bilancio a suo tempo accertata per l'indizione della procedura ad evidenza pubblica mediante SDAPA;

-visto che il RUP dott. Alberto Bruni ha specificamente valutato che la convenienza e l'opportunità per l'Amministrazione del ricorso alla procedura SDAPA (i cui tempi di conclusione sono mediamente più lunghi di altre procedure) in ambito di servizio di vigilanza armata e fiduciaria è da rinvenirsi unicamente nella previsione di un affidamento non inferiore quantomeno a dodici/quindici mesi;

-**visto** che l'attuale disponibilità finanziaria accertata ai fini dell'impegno per il servizio de quo consente la previsione di un affidamento per un arco temporale certamente non superiore a sei/otto mesi, e che quindi è preferibile ed economicamente più opportuno il ricorso ad altro tipo di procedura ammessa e consentita dal Codice;

-**visto** l'art. 21 quinquies della L. 241/90 prevede che *"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico."*

-**ritenuto** che ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;

**-accertato** che la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228).

**-accertato** che il potere di revoca nel caso di specie deve ritenersi ammesso in considerazione del fatto che nella procedura indetta non si è ancora proceduto alla trasmissione degli inviti agli operatori economici e che quindi non vi è una situazione di aspettativa qualificata di posizione giuridica di interesse legittimo alla conservazione dell'atto di cui è disposta la revoca;

**-accertato** che è interesse del Parco valutare attentamente l'interesse pubblico in termini di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in ordine alla corretta ed opportuna scelta della procedura da porre in essere in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e quindi anche di poter procedere ad annullare in autotutela un atto originario che stabilisce criteri di gara non più rispondenti alle esigenze pubbliche;

**-considerato** che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**Visto** l'art. 21- quinquies L.241/90;

## DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. di revocare in autotutela, anche ai sensi dell'art 21 quinquies legge 241/1990 e s.m.i., la determina n.45 del 24.4.2022 , contenente la nomina Rup, e la determina di avvio per l'affidamento del servizio concernente l'avvio di un Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) ai sensi dell'art. 55, commi 1 e dell'art. 63 D. Lgs. 50/16 per l'affidamento del Servizio di

vigilanza attiva e fiduciaria da erogare presso le porte di accesso al Sito Archeologico di Pompei (Porta Marina, Piazza Anfiteatro, Piazza Esedra) e alle sedi periferiche di Boscoreale (Villa Regina), Torre Annunziata (Oplontis) e Castellammare di Stabia (Villa Arianna, Villa San Marco e Reggia del Quisisana), e di tutti gli atti collegati;

3. di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Il RUP

Dott. Alberto Bruni